

PATTO EDUCATIVO DI COMUNITÀ
A.S. 2021/22

TRA IL COMUNE DI CARVICO E
L'ISTITUTO COMPRENSIVO "E.FERMI" DI CARVICO

L'Amministrazione Comunale del Comune di Carvico, di seguito chiamata "Comune", legalmente rappresentata dal Sig. Sergio Locatelli – Sindaco

e

l'Istituto Comprensivo Statale "E.Fermi", con sede in via Cavour 9, Carvico, di seguito chiamato Istituto, in persona del suo legale rappresentante Dirigente scolastico pro-tempore Dott. Andrea Quadri

- VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana, artt. 3, 5, 9, 33 e 34;
- VISTA la Legge 22 luglio 1975, n. 382 "Norme sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della Pubblica Amministrazione";
- VISTO il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382";
- VISTA la Legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle Autonomie Locali";
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, relativa alle Scuole di ogni ordine e grado";
- VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- VISTA la Legge 11 gennaio 1996, n. 23 "Norme per l'edilizia scolastica";
- VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
- VISTI gli artt. 138 e 139 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti locale";
- VISTO il D.P.R. 18 giugno 1998, n. 233 "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTA la Legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";
- VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della Legge 15 marzo 1997, n. 59";
- VISTA la Legge 3 maggio 1999, n. 124 "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico";
- VISTO il Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 "Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche";

VISTO	il D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTA	la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 “Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione”;
VISTA	la Legge 28 marzo 2003, n. 53 “Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale”;
VISTO	il Decreto Legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 “Definizione delle norme generali relative alla scuola dell’infanzia e al primo ciclo di istruzione, a norma dell’art. 1 della Legge 28 marzo 2003, n. 53”;
VISTI	il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola del 29 novembre 2007 e relative sequenze contrattuali 8 aprile 2008 e 25 luglio 2008 e il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca del 19 aprile 2018;
VISTA	la Legge 6 agosto 2008, n. 133 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”;
VISTA	la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
VISTA	la Legge 13 luglio 2015, n.107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
VISTA	la Legge Regionale 6 agosto 2007, n. 19 “Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione in Lombardia”;
VISTO	lo Statuto dell’Istituto approvato dal Consiglio d’Istituto con delibera n.134 del 26 gennaio 2015;
VISTO	il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41;
VISTO	il Piano scuola 2021-2022 “Documento per la pianificazione delle attività Scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione” adottato con D.M. n. 257 del 5 agosto 2021;
VISTO	il decreto-legge 6 agosto 2021, n.111;
VISTA	la nota del Ministero dell’istruzione prot. 1237 del 13 agosto 2021;
VISTA	la delibera di ratifica del Consiglio d’Istituto n. ... del ...;

PREMESSO

- che gli Enti locali e le istituzioni pubbliche possono sottoscrivere specifici accordi, quali “Patti educativi di comunità” per la programmazione e la gestione dei servizi parascolastici nelle condizioni del presente scenario sanitario, con conseguente adozione di ogni possibile intervento al fine di garantire l’apertura delle scuole ed il contrasto alla diffusione dell’epidemia SARS CoV-2, nonché per l’ampliamento dell’offerta formativa e il potenziamento e il recupero degli apprendimenti;
- che l’Istituto Comprensivo Statale “E.Fermi” di Carvico (di seguito Istituto), comprendente le scuole primarie e secondarie di primo grado di Carvico, Villa d’Adda e Sotto il Monte Giovanni XXIII, ed il Comune di Carvico (di seguito Comune) sono impegnati ad individuare congiuntamente gli strumenti e le attività volte a garantire l’ordinato avvio dell’anno scolastico 2021/2022 e il pieno recupero degli apprendimenti;
- che le Parti convengono di destinare in via prioritaria le risorse di personale docente assegnate all’Istituto al compito di provvedere al recupero degli apprendimenti, e all’attuazione del

Piano Triennale dell'Offerta Formativa d'Istituto, integrandole con risorse umane e strumentali fornite dall'Ente locale al fine di dare attuazione a quei principi e valori costituzionali, per i quali tutte le componenti della Repubblica sono impegnate nell'assicurare la realizzazione dell'istruzione e dell'educazione, fortificando l'alleanza educativa, civile e sociale di cui le istituzioni scolastiche sono interpreti necessari, ma non unici;

CONSIDERATO

- che è interesse delle parti, nello spirito di leale collaborazione istituzionale, attivare strumenti, risorse umane e strumentali, competenze per il regolare svolgimento dell'anno scolastico e per il contrasto alla diffusione dell'epidemia SARS CoV-2, nel contesto di una responsabilità condivisa e collettiva;

CONVENGONO SU QUANTO DI SEGUITO ARTICOLATO

Art. 1

(Finalità della convenzione)

Con l'adozione del presente patto educativo di comunità il Comune e l'Istituto intendono regolare tra le parti le responsabilità, le competenze, le modalità di erogazione e gestione delle risorse strumentali ed umane durante l'anno scolastico 2021/2022, ai fini del contrasto alla diffusione dell'epidemia SARS CoV-2 e del recupero e potenziamento delle competenze delle studentesse e degli studenti.

La presente convenzione, ferma restando tra le parti le reciproche competenze, che derivano dalla normativa statale e regionale, si richiama ai principi della responsabilità, della sussidiarietà e della buona amministrazione, nell'interesse del cittadino e, in particolare, degli alunni e delle loro famiglie. In particolare con il presente patto si mira a disciplinare la gestione della refezione scolastica e la presenza a scuola o negli altri spazi di personale educativo da coinvolgere nelle attività integrative, nonché a regolare le attività di pre-scuola e post-scuola.

Art. 2

(Refezione scolastica)

La refezione scolastica, atteso il ruolo sociale ed educativo che la connota come esperienza di valorizzazione e crescita costante delle autonomie dei bambini verrà garantita a tutti gli aventi diritto con le modalità definite dal Comune.

Il servizio di refezione sarà garantito e gestito dal Comune, con il progressivo inserimento delle figure dei docenti dell'Istituto in funzione dell'evoluzione dell'andamento epidemiologico e delle risorse umane assegnate.

Al Comune competono:

- la produzione, preparazione, trasporto e consegna dei pasti;
- la distribuzione pasti;
- la logistica dei locali refettorio;
- il riordino, la pulizia e la disinfezione dei locali refettorio e locali annessi;
- l'assistenza, la sorveglianza e la vigilanza degli alunni in refettorio, limitatamente ai gruppi assegnati agli assistenti educatori;
- il controllo della corretta somministrazione dei pasti (diete, menu individualizzati etc);
- il monitoraggio degli alunni che presentano particolari patologie.

All'istituzione competono esclusivamente:

- la definizione dell'orario scolastico in funzione delle turnazioni per la somministrazione dei pasti definiti dal Comune;

- l'assistenza, la sorveglianza e la vigilanza degli alunni in refettorio, limitatamente ai gruppi assegnati agli insegnanti;
- la prenotazione ed ordinazione giornaliera dei pasti.

In particolare, in merito alla pulizia e disinfezione dei locali ed alla vigilanza degli alunni le parti convengono quanto segue.

Pulizia e disinfezione dei locali refettorio.

Il Comune si fa carico della necessaria e approfondita pulizia e disinfezione dei locali adibiti alla refezione medesima, dei servizi igienici annessi al suddetto locale nonché dell'area di transito, nel rispetto delle indicazioni tecniche per l'attività di pulizia, disinfezione e sanificazione in relazione al rischio SARS CoV-2.

Assistenza, sorveglianza e vigilanza degli alunni

Durante il servizio di refezione il personale docente dell'Istituto avrà accesso ai locali della refezione ed ai locali annessi, con responsabilità di sorveglianza, assistenza e vigilanza limitatamente ai gruppi di alunni loro assegnati.

Il Comune, pertanto, si impegna a garantire il servizio di assistenza, sorveglianza e di vigilanza degli alunni durante la fruizione del servizio di refezione attraverso proprio personale qualificato e formato a carico del medesimo ente locale, con conseguente esclusiva responsabilità dell'ente locale ex artt. 2043, 2048 e 2047 del Codice Civile per i gruppi di alunni affidati agli assistenti educatori.

Il Comune garantisce durante il servizio di refezione, con proprio personale qualificato, costante assistenza, sorveglianza e vigilanza sui minori con disabilità certificata.

La responsabilità a qualunque titolo del personale scolastico cessa con la consegna dei minori al personale comunale e ricomincia al momento del riaffido dei minori all'istituzione scolastica all'inizio delle lezioni pomeridiane.

Il Comune è, dunque, responsabile dell'assistenza, sorveglianza e della vigilanza degli alunni per tutto il tempo in cui questi gli sono affidati dai docenti per la fruizione del servizio refezione, fino al subentro dei docenti, con conseguente esonero di qualsivoglia responsabilità per colpa in vigilando del personale docente, ATA e dell'Istituto, limitatamente ai gruppi affidati agli assistenti educatori.

Il Comune assume, inoltre, ogni responsabilità per casi di infortuni e di danni arrecati, eventualmente, all'Istituto e/o a terzi a causa di negligenze o di trascuratezza nell'esecuzione degli adempimenti assunti nell'espletamento del servizio di refezione, nonché in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81, esonerando da ogni responsabilità il personale docente, ATA e l'Istituto.

Il personale dipendente dal Comune e dalla ditta affidataria del servizio mensa è tenuto a prendere visione dei piani di evacuazione e del protocollo COVID-19 in vigore nell'Istituto e a conformarsi alle relative prescrizioni.

Art.3

(Assistenti educatori)

1. Al fine di supportare le attività didattiche ed educative, il Comune assegna all'Istituto assistenti educatori, alle condizioni di seguito indicate.

Il personale individuato dal Comune per il servizio di assistenza didattica è incaricato dell'espletamento delle seguenti funzioni:

- a) accoglienza, assistenza, supporto alla sorveglianza e vigilanza sugli alunni presenti nelle aule loro assegnate, con la presenza e sotto la responsabilità del personale docente della scuola;

b) assistenza educativa in collaborazione in presenza con il corpo docente.

Art.4

(Dotazione di assistenti educatori assegnata all'Istituto)

1. Alla scuola primaria di Carvico è assegnato per l'A.S. 2021/22:
 - n.2 assistenti educatori a disposizione del plesso;
2. A tutti gli assistenti educatori di cui al presente articolo si applica la disciplina dell'art. 3.

Art.5

(Ricognizione dei locali)

L'Ente locale proprietario dell'immobile, in raccordo con l'Istituto, effettua la ricognizione dei locali scolastici esistenti e provvede alla certificazione del numero massimo di alunni che possono essere ospitati in ciascuna aula, nel rispetto delle condizioni di *layout* statico definite dal CTS, e adotta ogni utile accorgimento al fine di provvedere spazi sufficienti ad ospitare le classi dell'Istituto, limitando pertanto il numero di classi che debbano essere suddivise in gruppi ai sensi dell'art.3, nel rispetto del principio di economicità ed efficacia dell'azione amministrativa.

Art.6

(Ulteriori risorse)

1. Il personale ATA dell'istituto con profilo di collaboratore scolastico svolgerà le operazioni di sanificazione e pulizia delle aule utilizzate per il pre-scuola e il post-scuola. Il Comune si impegna a riconoscere all'Istituto per tale funzione mista un importo pari a euro 1.285,53, parametrato su 30 minuti giornalieri per 5 giornate lavorative alla settimana nelle 31 settimane dell'anno scolastico di attività del servizio pre- e post-scuola.
Tali risorse sono destinate al personale con profilo di collaboratore scolastico in ragione delle attività di pulizia e sanificazione svolte, secondo i compensi stabiliti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di comparto.
L'importo potrà essere aumentato sino al limite massimo di euro 1.500, tenuto conto dell'effettiva durata e dell'impegno delle operazioni di sanificazione e pulizia degli spazi destinati al pre-scuola e al post-scuola, previa trasmissione di adeguata documentazione giustificativa da parte dell'istituto.
2. Al fine di supportare la attività di pulizia e sanificazione della scuola primaria, considerata l'estensione degli spazi aggiuntivi destinati alle aule in funzione del rispetto dei parametri di distanziamento sociale previsti dal CTS, potranno essere assegnate due ore giornaliere per la pulizia affidate a personale gestito dal Comune. Il personale gestito dal Comune si impegna a rispettare il protocollo di sanificazione d'Istituto.
3. La pulizia e sanificazione del palazzetto dello sport nelle ore utilizzate per le attività curricolari di scienze motorie sarà effettuato da personale comunale, nel rispetto dei vigenti protocolli di sanificazione e contrasto dell'emergenza COVID-19.

Art.7

(Modifiche ed integrazioni)

Ogni modifica ed integrazione al presente patto di comunità dovrà essere convenuta per iscritto.

Art.8

(Durata)

1. Il presente patto di comunità avrà durata per tutto l'anno scolastico 2021/22 e non è rinnovabile tacitamente.
2. Le parti convengono di valutare congiuntamente nel mese di dicembre 2021, tenuto conto dell'evolversi della situazione sanitaria e delle risorse di organico aggiuntivo eventualmente assegnate all'Istituto, la consistenza della dotazione di assistenti educatori e di personale di supporto alle pulizie assegnato dal Comune.
3. Le parti convengono di valutare congiuntamente nel mese di agosto 2022, tenuto conto dell'evolversi della situazione sanitaria, l'eventuale rinnovo del presente patto di comunità.

Carvico, lì 06.10.2021

Per l'Istituto
Il Dirigente Scolastico
Dott. Andrea Quadri

Per il Comune
Il Sindaco
Sig. Sergio Locatelli

Atto firmato digitalmente, ai sensi del D.Lgs. n. 82 del 7.3.2005 e norme collegate.